

Alla
DIREZIONE CENTRALE DELLA
AGENZIA DELLE ENTRATE
dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it

Partners associati:

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Rag. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:

Sega D.ssa Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Campostrini Rag. Barbara
Pinzetta D.ssa Luisa
Arveti D.ssa Nives
Olivetti Dott. Marcello
Scassa Dott.ssa Sara
Barretta Dott. Stefano
Freddi D.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi.
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005

Mantova, 03 Ottobre 2021
Prot. 25 AS/as

OGGETTO: Osservazioni su bozza circolare sul Transfer Price

Sulla base di quanto previsto sul sito di codesta Agenzia delle Entrate, provvedo, di seguito ad illustrare le mie osservazioni e commenti sulla circolare in Bozza per consultazione in materia di documentazione della congruità dei prezzi di trasferimento.

Quale premessa e nella premessa andrebbe ricordato che la circolare in discussione soffre di una grossa limitazione data dall'assenza di interpretazioni ufficiali del contenuto sostanziale del DM 14 maggio 2018 da parte di codesta Agenzia delle Entrate.

Risulta pertanto molto sbilanciato il rapporto di compliance tra contribuente ed amministrazione finanziaria che non ha illustrato il proprio pensiero sul Decreto sopracitato che assume valore fondamentale per l'adempimento spontaneo del contribuente stesso in fase di redazione della documentazione a supporto dell'attività ispettiva dell'Ufficio.

Di tale sbilanciamento andrebbe dato debito conto nel corpo della circolare raccomandando agli uffici di adottare un comportamento altamente tollerante nell'esprimere un giudizio di idoneità della documentazione stessa, tenuto in debito conto anche quanto rappresentato in seguito e onde evitare inutili e potenziali contenziosi sull'applicabilità o meno del beneficio della penalty protection che dovrebbe venir meno solo in caso di conclamata indicazione di dati non veritieri.

Tale assunto è ancora più rilevante in quanto tutta la circolare risulta imperniata sulla spettanza della penalty protection su base squisitamente formale (barratura della casella in dichiarazione e data certa della documentazione entro un determinato termine). E' necessario quindi enfatizzare la circostanza della presunta idoneità della documentazione salvo, come detto, palese non conformità dei dati con la realtà aziendale riscontrata.



Andrebbe, a modesto parere di chi scrive, estesa la non sanzionabilità anche a coloro che abbiano adempiuto sostanzialmente alla predisposizione di documentazione ritenuta idonea in fase di verifica, fornendo alla stessa data certa nei termini previsti dal Provvedimento, ma in assenza della barratura della casella in dichiarazione, in ottemperanza anche alla costante lettura giurisprudenziale della dichiarazione annuale come pura manifestazione di scienza e non di volontà.

Nel paragrafo 2 riguardante il contesto normativo di riferimento, e proprio in funzione della assenza di prese di posizione di codesta Agenzia delle Entrate in merito alla interpretazione sostanziale del contenuto del DM 14 Maggio 2018, andrebbe riconosciuto alla modifica del comma VII dell'art. 110 TUIR carattere di recepimento delle costanti interpretazioni storiche dell'OCSE e non di "novella" legislativa. Infatti e correttamente, la bozza di Circolare indica quali fonti del diritto in materia le Guidelines OCSE succedute nel tempo oltre alle Actions del progetto BEPS.

Tale fondamentale questione trova anche piena conferma nel successivo paragrafo 3 quando la Circolare attribuisce alle Guidelines OCSE funzione integrativa, interpretativa e di indispensabile supporto nella compilazione della documentazione e, di conseguenza, nella applicazione delle disposizioni, evidentemente di natura interpretativa, recate dal DM 14 maggio 2018, il cui preambolo conferma che detto Decreto è stato emanato in funzione di tali linee guida stesse.

Sempre nel capitolo 3 e nei successivi 4 e 5 è opportuno specificare che, se è vero che il contenuto della documentazione deve intendersi non modificabile, bene potrà il contribuente citare il paragrafo standard apponendo la dicitura n/a e cioè non applicabile al caso di specie.

Tale precisazione andrebbe completata con una sostanziale dichiarazione di scalabilità degli obblighi documentali (intesa come minore intensità e profusione di particolari descrittivi) in relazione sia alle caratteristiche di PMI della società che procede alla compilazione che a quelle del Gruppo da descrivere (si pensi al caso molto frequente di una o due subsidiary estere in qualità di trading pure con la capogruppo che detiene praticamente tutte o quasi le funzioni produttive e di ricerca e sviluppo e/o di catena del valore).

Tale questione diviene importante per la assenza di disposizioni di esonero quali quantitativo dagli obblighi documentali.

Si segnala altresì che il commento proposto dalla bozza di circolare del punto 2.1.1 a) del Provvedimento appare poco chiaro e poco netto nel correggere una espressione assolutamente infelice. Non ha senso infatti parlare MAI di criterio di cassa perché questo renderebbe difficoltosa qualunque tipo di quadratura tra l'esposizione a Bilancio dei costi e ricavi interessati dalla disciplina in questione e la loro rispettiva manifestazione finanziaria che soggiace a dinamiche di flussi e di contratti.



Stessa necessità di migliore spiegazione e di alleggerimento occorre nel richiedere quadrature (si pensi ad esempio alla impossibile quadratura puntuale tra i dati della contabilità industriale e la contabilità generale in una azienda di produzione che esponga, quale valore di base, il proprio costo industriale e relativo markup in una analisi CUP). Sarebbe sufficiente richiedere, limitatamente ai dati di fatturato e di costo, una sostanziale quadratura con i mastri della contabilità; tali concetti non compiutamente esplicitati, rischiamo di generare confusione nei rapporti tra contribuente e verificatori senza un reale valore aggiunto all'attività di verifica ed anzi fanno emergere un clima di sospetto preconcepito nei confronti di chi sta invece predisponendo la documentazione in un'ottica di adempimento spontaneo e di trasparenza.

Quanto indicato nel penultimo capoverso di pagina 22 della Circolare in merito alla scelta del metodo appare non completamente conforme al contenuto del DM 14 maggio 2018 e va quindi corretto o eliso; non si può più infatti parlare di gerarchia dei metodi previsti dall'art. 4 del DM citato che, infatti, utilizza l'inciso "da preferire". Appare quindi ridondante, e contrario ad un'ottica di semplificazione e compliance, richiedere giustificazioni sulla scelta di un metodo piuttosto che un altro. Tale assunto vale a maggior ragione e coerentemente con la precisazione, apprezzabile e conforme alla costante giurisprudenza in materia, che la penalty protection spetta sempre in caso di disconoscimento del metodo e dei comparables da parte degli Uffici in verifica.

Al paragrafo 6. andrebbe chiaramente specificato che nessun obbligo e nessuna rilevanza ai fini della verifica sul transfer pricing assumono le operazioni intercorse tra un soggetto nazionale ed una o più sue stabili organizzazioni estere non in regime di branch exemption; con questa precisazione risulterebbe comprensibile (ma non si comprende lo scopo) concedere la facoltà di rappresentare anche tali operazioni nella documentazione di cui trattasi.

Al paragrafo 9. Andrebbe, per completezza aggiunto, come positivamente accettato, il caso, peraltro frequente nelle PMI chiamate a presentare entro il 30 Settembre 2021, la dichiarazione per potere beneficiare del c.d. Contributo Perequativo, di presentazione anticipata della dichiarazione e poi di presentazione, nei termini, di dichiarazione sostitutiva/integrativa dotata di barratura della casella.

Nel paragrafo 10. In un'ottica di legittimo affidamento trasparenza e compliance sarebbe necessario elencare senza fini esaustivi quelli che a giudizio di codesta Agenzia, sulla base anche delle Guidelines OCSE, sono inquadrabili pacificamente come servizi a basso valore aggiunto. Ciò faciliterebbe il lavoro ed anche l'attività del personale in verifica.

Andrebbe, infine, fatto un riferimento a due importanti documenti emanati dall'OCSE denominati "Guidance on the transfer pricing implications of the



Covid-19 pandemic” del 18 Dicembre 2020 e “Updated guidance on tax treaties and the impact of the Covid-19 pandemic” del 21 Gennaio 2021 per raccomandare agli Uffici periferici di usare la massima tolleranza sui futuri accertamenti sul periodo 2020 che risulta “oggettivamente” influenzato in modo determinante dalla Pandemia.

Su tale argomento sarebbe importante una forte presa d’atto da parte di Codesta Agenzia delle Entrate specialmente su alcuni metodi di determinazione della congruità dei prezzi di trasferimento praticati e su alcuni Profit Level Indicator, per consentire, anche, di potere integrare ed emendare la documentazione (anche in assenza di dichiarazioni integrative) una volta note le risultanze, all’interno delle banche dati, dei bilanci 2020 dei comparables; sarebbe un indice di maggior certezza del diritto e una concessione che apporterebbe valore al rapporto tra Amministrazione e Contribuente scevro da eccessivi rigorismi formali.

Con osservanza.

p. Studio Mantovani & Associati S.s.

Andrea Scaini